

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

**Area:** POL. DI MERC. ED ORG. DELLE FILIERE. PROG. INTEGR.

## DETERMINAZIONE

N. G01272 del 07/02/2014

Proposta n. 8 del 03/01/2014

**Oggetto:**

L.R. 24 dicembre 2008 n. 29; Regolamento Regionale 6 ottobre 2011 n. 8. Riconoscimento dell'Organizzazione di Produttori, OLEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO DI CANINO - Società Cooperativa, Settore Olivicolo.

**Proponente:**

Estensore	DE ANGELIS GENEROSO	_____
Responsabile del procedimento	GENEROSO DE ANGELIS	_____
Responsabile dell' Area	S. SBAFFI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: L.R. 24 dicembre 2008 n. 29; Regolamento Regionale 6 ottobre 2011 n. 8. Riconoscimento dell'Organizzazione di Produttori, OLEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO DI CANINO – Società Cooperativa, Settore Olivicolo.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO  
RURALE, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Politiche di Mercato ed Organizzazione delle Filiere. Progettazione Integrata;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni recante *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale”*;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, avente ad oggetto *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il D.Lgs. n. 102 del 27 maggio 2005, inerente la regolazione dei mercati agroalimentari, che rinnova gli obblighi, le forme giuridiche e i requisiti delle Organizzazioni di Produttori agricoli (OP), demandando la competenza del relativo riconoscimento e revoca alle Regioni, ed abroga gli articoli 26, 27 e 28 del D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12 febbraio 2007 n. 85/TRAV, di attuazione del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102;

VISTA la L.R. n. 29 del 24/12/2008 (così come pubblicata sul BURL del 27/12/2008 n. 48, s.o. n. 166), recante per oggetto *“Norme sull'organizzazione di produttori agricoli, sugli accordi regionali per l'integrazione delle filiere e sulle filiere corte”*, con la quale la Regione Lazio all'art. 2, comma 1, lettera a) disciplina, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 27 maggio 2005 n.102, il riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

CONSIDERATO che la L.R. n. 29 del 24/12/2008 dispone i requisiti minimi per settore e prodotto per il riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori, così come evidenziati nell'Allegato “A” alla legge stessa;

VISTO il Regolamento Regionale 6 ottobre 2011 n. 8, di attuazione ed integrazione della L.R. n. 29 del 24/12/2008;

VISTA la richiesta di riconoscimento come O.P. ai sensi della L.R. n. 29 del 24/12/2008, trasmessa dalla OLEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO DI CANINO – Società Cooperativa, in data 09/12/2012 ed acquisita al protocollo con n. 545292/DA/10/20 del 13/12/2012;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla OLEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO DI CANINO – Società Cooperativa, in data 05/02/2013 ed acquisita al protocollo con n. 49026/10/20 del 06/02/2013 ed in data 13/12/2013, acquisita al protocollo con n. 165284/04/22 del 13/12/2013;

CONSIDERATO che, a seguito del procedimento amministrativo e degli accertamenti eseguiti, la OLEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO DI CANINO – Società Cooperativa:

- Possiede, alla data del 09/12/2012, un numero di produttori aderenti, previa verifica del libro soci, pari a 1.196;
- Possiede una produzione commercializzata, rappresentata dalla media del fatturato dell'OP realizzato nel triennio precedente la presentazione dell'istanza di riconoscimento, pari ad Euro 4.447.933, media desunta dalla nota integrativa al bilancio di esercizio e dal bilancio di esercizio per gli anni 2012, 2011 e 2010;
- Rispetta le condizioni previste dall'art. 2 comma 1 e dall'art. 3 del D. Lgs. 27 maggio 2005 n. 102 attraverso l'esame dello Statuto e del Regolamento interno dell'OP;
- E' rispondente ai requisiti di cui all'art. 6 della legge L.R. n. 29 del 24/12/2008 e dell'allegato "A" alla citata legge, che fissa per il Settore Olivicolo un requisito minimo di soci aderenti pari a n. 50, ed un valore della produzione effettivamente commercializzata di Euro 2.600.000;

RITENUTO pertanto:

- di riconoscere, in qualità di Organizzazione di Produttori agricoli per il Settore Olivicolo, l'OLEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO DI CANINO – Società Cooperativa, P.IVA e C.F 00200100568, con sede a Canino (VT), Via di Montalto Km. 18;
- di attribuirle il numero identificativo di iscrizione all'elenco regionale delle organizzazioni di produttori: n. 2;
- di rendere noto il riconoscimento al OLEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO DI CANINO – Società Cooperativa, P.IVA e C.F 00200100568 mediante trasmissione di copia della presente Determinazione dirigenziale con lettera raccomandata A/R;
- di comunicare al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali l'avvenuto riconoscimento in qualità di Organizzazione di Produttori agricoli per il Settore Olivicolo, dell'OLEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO DI CANINO, ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale delle OP, ai sensi dell'Art. 4 del Decreto 12 febbraio 2007 n. 85/TRAV, di attuazione del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102;

### **DETERMINA**

1. di riconoscere, in qualità di Organizzazione di Produttori agricoli per il Settore Olivicolo, l'OLEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO DI CANINO – Società Cooperativa, P.IVA e C.F 00200100568, con sede a Canino (VT), Via di Montalto Km. 18.
2. di attribuirle il numero identificativo di iscrizione all'elenco regionale delle organizzazioni di produttori: n. 2.
3. di rendere noto il riconoscimento al OLEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO DI CANINO – Società Cooperativa, P.IVA e C.F 00200100568 mediante trasmissione di copia della presente Determinazione dirigenziale con lettera raccomandata A/R.
4. di comunicare al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali l'avvenuto riconoscimento in qualità di Organizzazione di Produttori agricoli per il Settore Olivicolo, dell'OLEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO DI CANINO, ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale delle OP, ai sensi dell'Art. 4 del Decreto 12 febbraio 2007 n. 85/TRAV, di attuazione del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della presente determinazione o alternativamente ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente determinazione.

Il presente provvedimento non ricorre nelle casistiche di cui all'art. 26 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La presente Determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore della Direzione  
Roberto Ottaviani